



REGOLAMENTO

Rel.2.2 del 22/12/2022

INDICE

LE FONTI NORMATIVE DEL SISTEMA ACSI.....	3
REGOLAMENTO ORGANICO.....	6
REGOLAMENTO ATTIVITÀ.....	8
REGOLAMENTO DISCIPLINARE.....	11
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA.....	19
FORMAZIONE.....	21
NORMA TRANSITORIA.....	25

LE FONTI NORMATIVE DEL SISTEMA ACSI

Articolo 1

Scopi e oggetto sociale

1. L'ACSI è una associazione nazionale di promozione sociale costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in campo culturale, sportivo, educativo, ricreativo, assistenziale, e di volontariato.

L'ACSI è una organizzazione democratica che si prefigge di potenziare, coordinare e promuovere le attività culturali, sportive, educative, artistiche, musicali, ricreative e di turismo sociale al fine di ottenere la crescita culturale dei cittadini per un migliore impiego del tempo libero.

L'ACSI, cura il perfezionamento ed il mantenimento psicofisico degli individui e la tutela della salute per tutti i cittadini. Stimola i giovani all'amore al lavoro ed allo studio, assistendoli nella loro formazione politico-sociale, aiutandoli a rendersi cittadini coscienti dei propri doveri e dei diritti civili e democratici, mediante lo sviluppo del libero associazionismo su tutto il territorio nazionale, riconoscendo in esso funzione democratica e di arricchimento nelle relazioni fra gli uomini.

L'ACSI dedica particolare attenzione ai cittadini della terza età promovendo il mantenimento della salute, stimolando lo sviluppo dell'integrazione sociale in modo da renderli attivi nella vita sociale.

L'ACSI è una associazione che si prefigge di sostenerne l'attività di volontariato in tutte le sue forme, nel settore sportivo, culturale e di assistenza, come valore sociale, con una specifica attenzione ai soggetti che incontrano maggiori difficoltà nell'inserimento della vita sociale soprattutto nell'area del disagio giovanile.

L'ACSI, nello svolgimento della funzione di promozione sportiva e sociale, dedica particolare cura ed attenzione alle attività dei diversamente abili stipulando apposite convenzioni con il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP).

2. A tal fine l'ACSI si propone di:

- a. promuovere e l'organizzare attività fisico-sportive, ancorché esercitate con modalità competitive e con finalità ricreative e formative nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive e delle Discipline Sportive Associate;
- b. diffondere la pratica dello sport in tutte le sue discipline, anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private, con altre Associazioni, e con le Federazioni sportive del CONI, garantendo comunque la sua autonomia, dedicando particolare cura all'azione promozionale e ricreativa;
- c. organizzare attività culturali e sportive in tutti i livelli ed espressioni, organizzare manifestazioni, corsi di formazione professionale, corsi per operatori sportivi, culturali, turistici e di perfezionamento tecnico, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale;
- d. organizzare le attività del tempo libero ed il turismo sociale e giovanile anche in collaborazione con altre organizzazioni, al fine di promuovere la conoscenza dei luoghi di interesse culturale, storico, paesaggistico, le tradizioni popolari, le vacanze studio, e le attività legate ai viaggi per scopi turistici;

- e. informare ed interessare l'opinione pubblica ai problemi della cultura e dello sport quale diritto di tutti, operando affinché vengano garantite le condizioni che permettano a tutti di accedere alla pratica sportiva ed alle attività ricreative e culturali, istituendo anche propri organi di informazione, attività editoriali, emittenti radiofoniche e televisive, come supporto alla divulgazione delle attività dell'ACSI;
 - f. promuovere la tutela dei diritti del consumatore, del cittadino, delle persone disabili, la cooperazione culturale, il servizio civile, la protezione civile, e di ogni altra attività di difesa delle libertà civili e dei diritti assoluti riconosciuti dalle norme primarie.
 - g. promuovere e sviluppare la costituzione di circoli ricreativi e società sportive, di circoli culturali, gruppi di interesse, cooperative, ed altre aree di attività, per la crescita di una nuova cultura associativa su tutto il territorio nazionale e tra gli italiani che lavorano all'estero;
 - h. promuovere una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare i beni ambientali e culturali, a salvaguardare gli ambienti naturali del territorio, gli ecosistemi acquatici, la flora e la fauna ivi presente, a promuovere nelle stesse attività di pesca sportiva compatibilmente con la sostenibilità ambientale;
 - i. sviluppare l'attività di indagine e di ricerca finalizzata alla promozione ed alla diffusione della attività istituzionale dell'associazione.
 - j. promuovere ed organizzare corsi di formazione extra-scolastica per indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro;
 - k. organizzare corsi di formazione in ambito sportivo ed attività di carattere agonistico previa intesa con le Federazioni Sportive Nazionali e con le Discipline Sportive Associate.
3. L'ACSI persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi sociali e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni ai sensi della lett. a);
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi della lett. d);
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ai sensi della lett. f);
 - formazione universitaria e post-universitaria ai sensi della lett. g);
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai sensi della lett. h);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale dell'ente, ai sensi della lett. i);
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso ai sensi della lett. k);
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa ai sensi della lett. l);
 - servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore ai sensi della lett. m);
 - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi della lett. t);
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai sensi della lett. u);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata ai sensi della lett.v);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ai sensi della lett. w);
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ai sensi della lett. y;

Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

4. In quanto rete associativa nazionale del Terzo Settore, ACSI esercita altresì le seguenti attività, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- monitoraggio dell'attività degli enti ad essa associati, anche con riguardo al loro impatto sociale;
- promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.
- promozione di partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e con soggetti privati controllo sugli Enti del Terzo Settore associati, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, finalizzato ad accertare:
 - o la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari alla loro iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore;
 - o il loro perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
 - o l'adempimento da parte loro degli obblighi derivanti dall'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo Settore

5. L'ACSI, inoltre, può svolgere attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata al Direzione Nazionale la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni. Nel caso l'ACSI eserciti attività diverse, sarà obbligatorio attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

6. L'ACSI può esercitare l'attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

REGOLAMENTO ORGANICO

Definizione del Regolamento organico

Il Regolamento organico è la sintesi del funzionamento del Settore Tecnico (di seguito denominata ACSI ST Vela) dei suoi Componenti e dell'Organigramma della stessa, dei compiti e delle forme d'esercizio di questi ultimi.

Organizzazione

La ACSI organizza attività nautiche, ed in particolare della Vela, attraverso il proprio Settore Tecnico secondo la seguente articolazione: territoriale, regionale e nazionale.

La navigazione a vela prevista è in tutte le sue specializzazioni (costiera, altura, ecc.) esercitata con qualsiasi tipo di unità, in mare, nei laghi e nelle acque interne.

Una volta istituito il ST Nazionale, l'attivazione di un Settore Tecnico Vela di livello territoriale o regionale è deliberata dal Consiglio ACSI del rispettivo livello, in conformità con lo Statuto e il Regolamento Nazionale ACSI.

Funzionamento

Il Settore Tecnico ACSI Vela è composta a tutti i livelli da:

- Responsabile, nominato dal Consiglio ACSI del rispettivo livello;
- Componenti (da 3 a 20 a seconda dell'insediamento associativo), nominati dal Consiglio ACSI del rispettivo livello;
- Organigramma Tecnico, nominato dalla Giunta del rispettivo livello, composto dai Responsabili e componenti/referenti dei seguenti settori:
 - ATTIVITÀ
 - Settore Derive
 - Settore Multiscafi
 - Settore Tavole a Vela
 - Settore Kiteboarding
 - Barche a Chiglia (cabinati)
 - Vele d'epoca
 - INNOVAZIONE E SVILUPPO
 - FORMAZIONE E RICERCA
 - COMUNICAZIONE
 - COMMISSIONI DISCIPLINARI
 - Giudice Sportivo Nazionale
 - Giudice Disciplinare 2° grado

Incompatibilità

La carica, nell'ambito ACSI, di Presidente Nazionale, Regionale, Territoriale, o di Responsabile di Settore Tecnico a tutti i livelli è incompatibile con qualsiasi altra Presidenza o Responsabilità di Settore Tecnico.

La carica di componente gli organi di controllo e garanzia è incompatibile con qualsiasi altra carica ACSI. L'incarico di componente la Commissione disciplinare è incompatibile con l'appartenenza agli organismi dirigenti a pari livello e con altri incarichi nei Settori di Attività a tutti i livelli.

Componenti del Settore Tecnico Nazionale

I Componenti della ACSI ST Nazionale Vela sono nominati dal Consiglio Nazionale ACSI. Questi sono convocati dal Responsabile del Settore Tecnico Nazionale per le decisioni in materia di:

- formulazione dei programmi e proposte di attività e di formazione;
- svolgimento attività e formazione;
- individuazione delle figure soggette a formazione;
- elaborazione, ogni anno, del programma di attività e del relativo budget della successiva stagione sportiva da sottoporre all'approvazione della Giunta competente;
- tenuta del libro dei verbali delle decisioni assunte nelle riunioni;
- formulazione proposta Regolamento Tecnico Nazionale;

Le decisioni e proposte dei componenti del Settore Tecnico Nazionale sono assunte a maggioranza semplice e sono valide indipendentemente dal numero dei/delle presenti.

La convocazione delle riunioni dei Settori di Attività contenente l'ordine del giorno va effettuata con almeno 7 giorni di anticipo, o 3 giorni in caso di urgenza, e inviata anche Consiglio Nazionale ACSI che potrà essere presente alla riunione, attraverso un/una proprio/a rappresentante.

Responsabile del Settore Tecnico

Il Responsabile della ACSI ST Vela è nominato dal Consiglio ACSI del rispettivo livello e può essere revocato dallo stesso.

È responsabile del regolare funzionamento del ST e dei relativi rami. Ha il compito di:

- i. rappresentare il ST;
- ii. presentare annualmente ai componenti il ST il programma di attività e il relativo budget;
- iii. proporre ai componenti del Settore Tecnico i nominativi dei Responsabili di ramo.
- iv. convocare e coordinare i componenti del ST e di coordinare il proprio organigramma

Definizione di Ramo del Settore Tecnico

I Rami sono una suddivisione organizzativa dei Settori Tecnico a tutti i livelli e si dividono in: attività, arbitraggio, innovazione e sviluppo, formazione e ricerca, disciplina.

I Responsabili e i componenti/referenti di ramo hanno il compito di organizzare l'attività e di promuovere la formazione delle figure tecniche.

Ramo attività

Il Ramo attività ha il compito di curare la gestione delle attività del ST.

Il Ramo attività è composto dal Responsabile e da vari Gruppi di lavoro.

Ramo arbitraggio

Il Ramo arbitraggio ha il compito di curare l'attività arbitrale.

Il Ramo arbitraggio è composto dal Responsabile, dal Designatore Arbitrale, giudici, arbitri, assistenti arbitrali, giurie, etc.

Ramo innovazione e sviluppo

Il Ramo innovazione e sviluppo ha il compito di curare i nuovi progetti e le nuove forme di attività.

Il Ramo innovazione e sviluppo è composto dal Responsabile e dai gruppi di lavoro.

Ramo formazione e ricerca

Il Ramo formazione e ricerca ha il compito di promuovere la formazione delle figure tecniche e la ricerca.

Il Ramo formazione e ricerca è composto dal Responsabile e dai gruppi di lavoro.

Ramo comunicazione

Il Ramo comunicazione ha il compito di curare la comunicazione

Il Ramo comunicazione è composto dal Responsabile e dal gruppo di lavoro.

Ramo disciplinare

Il Ramo disciplinare ha il compito di curare l'attività disciplinare

Il Ramo disciplinare è composto da:

- Responsabile.
- Giudice/commissione disciplinare primo grado
- Giudice/commissione disciplinare secondo grado

REGOLAMENTO ATTIVITÀ

La stagione sportiva

La stagione sportiva ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto successivo.

Classificazione dell'attività

La ACSI organizza attraverso il proprio Settore Tecnico, anche in collaborazione con le proprie affiliate, attività motorie – sportive, come educazione permanente per tutte le età:

- nella sua dimensione dello *sportpertutti* e quindi "nessuno escluso", in una dimensione associativa di inclusione sociale;
- non agonistica/non competitiva, attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva;
- promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive;
- agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, con le quali stipula appositi protocolli e convenzioni nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Coni-Eps;

a) Per le attività agonistiche/competitive o non agonistiche/non competitive possono essere previste le categorie e classi. Per le attività competitive l'età minima è di 8 anni.

b) Sono previste le seguenti discipline:

- KITEBOARDING
- BARCHE A CHIGLIA
- TAVOLE A VELA
- DERIVE
- MULTISCAFI
- VELE D'EPOCA
- DIPORTO

c) Per il solo ambito non agonistico/non competitivo, i soggetti di un sesso possono partecipare ad attività rivolta a soggetti dell'altro sesso, purché in regola con le età previste per le diverse categorie.

Adesione all'ACSI

Le persone fisiche e le Associazioni e Società sportive Dilettantistiche che intendono partecipare alle attività organizzate dall'ACSI devono, salvo accordi/convenzioni nazionali, aderire all'ACSI secondo le modalità stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Nazionale ACSI, dalle norme sul tesseramento.

L'adesione all'ACSI ha validità fino al termine dell'anno sociale e implica l'accettazione delle finalità, dei principi e delle regole sanciti dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale ACSI e/o deliberate dagli Organismi dirigenti.

Tutela sanitaria

La partecipazione alle attività è consentita nel rispetto delle norme sulla Tutela Sanitaria approvate dal Consiglio Nazionale ACSI.

Denuncia-querela proposta da un Socio ACSI nei confronti di altro Socio ACSI

I Soci ACSI che intendano proporre alla competente Autorità giudiziaria atto di denuncia-querela nei confronti di altro Socio ACSI per atti e/o fatti relativi alla vita associativa e alle regole interne dell'Associazione devono, prima, aver espletato tutti i gradi della giustizia endo-associativa.

Rapporti tra i vari livelli

Nella stesura dei Calendari i livelli inferiori devono tener conto della compatibilità/concertazione con i calendari dei livelli superiori.

Nell'organizzazione delle Attività il livello superiore deve tener conto del rapporto con il livello inferiore competente per territorio.

Norme di partecipazione

Fermo restando il diritto di partecipazione alle attività sportive dei tesserati delle FSN/DSA tesserati ACSI, le norme di partecipazione devono prevedere indicazioni riguardo l'impiego degli stessi nel rispetto delle norme Coni e delle specifiche Convenzioni.

Partecipazione

È consentita la partecipazione alle attività a quanti in regola con le norme del Tesseramento approvate dal Consiglio Nazionale ACSI, con le norme sulla tutela sanitaria e assicurative e dalle norme previste dalle specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale.

Calendario ufficiale

Le manifestazioni organizzate e riconosciute dall'ACSI sono inserite nel calendario ufficiale e nella specifica piattaforma web www.acsivela.it a tutti i livelli.

Campionati/Competizioni

Sono classificati Campionati le manifestazioni sportive di natura competitiva organizzate dalla ACSI ST Vela a tutti i livelli anche in collaborazione con le Associazioni e Società affiliate, a qualsiasi livello (agonistiche non agonistiche), ed inserite nel Calendario ufficiale.

Veleggiate/Manifestazioni

Sono classificate Veleggiate le manifestazioni veliche, del diporto e non, atte ad evidenziare gli aspetti sociali e ludici dello sport della vela e suoi similari.

Tra le attività previste in "Veleggiate/Manifestazioni" vi sono le Competizioni, sempre a carattere amatoriale e/o a carattere sportivo dilettantistico normate dalle linee guida inderogabili.

Gli obiettivi delle Veleggiate e Manifestazioni sono la diffusione dello sport della vela e suoi similari negli aspetti ludico motori, sportivi dilettantistici, agonisti e non agonistici che hanno a che fare con la navigazione e le acque.

Raduni

Sono classificati Raduni le manifestazioni promozionali, ludico motorie e formative organizzate dall'ACSI ST Vela a tutti i livelli anche in collaborazione con le Associazioni e Società affiliate inserite nel Calendario ufficiale.

Regolamentazione delle manifestazioni sportive

Tutte le modalità di svolgimento delle manifestazioni sopra descritte, a qualsiasi livello, devono essere indicate nelle Norme di partecipazione specificate negli appositi bandi/regolamenti.

Autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni

Tutte le manifestazioni sopra descritte, a qualsiasi livello, devono essere approvate dall'ACSI ST del rispettivo livello ed inserite nel Calendario Ufficiale.

Norme di partecipazione

Le Norme di partecipazione sono le disposizioni che disciplinano e regolano le singole manifestazioni. I ST Vela, a tutti i livelli, organizzano anche con la collaborazione delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche affiliate, Veleggiate o Competizioni Veliche (per barche a chiglia, derive, kiteboarding, multiscafi, tavole a vela, vele d'epoca, ecc) devono rispettare:

- Il presente Regolamento;
- Il Bando di Veleggiata e le Istruzioni di Veleggiata approvati dalla ACSI ST vela del rispettivo livello;
- Inderogabilmente la Normativa NIPAM-COLREG 72/81 (Norme Internazionali per Prevenzione gli Abbordi in Mare);
- In caso di conflitto tra il Bando di veleggiata e le Istruzioni di veleggiata, prevalgono le Istruzioni di veleggiata;
- Tutte le unità che partecipano devono rispettare le norme di sicurezza ed avere con sé le dotazioni di sicurezza previste dalle normative in vigore ed attenersi alle disposizioni impartite dall'Organizzazione e dalle Autorità Statali di Competenza.

Comunicato ufficiale

Il Comunicato ufficiale è l'organo d'informazione nel quale devono essere pubblicati i bandi, i regolamenti e i risultati delle gare.

Mancato svolgimento della manifestazione per causa di forza maggiore

Il mancato svolgimento di una gara o competizione o veleggiata per cause di forza maggiore, può comportare il rinvio o a nuova data o al momento della cessazione della causa di forza maggiore.

Recupero delle gare/manifestazione

Le gare o manifestazioni organizzate e non potute svolgere potranno essere recuperate in una data idonea successiva con avviso non minore di 24 ore.

Scheda di partecipazione

Tutti i partecipanti devono compilare e sottoscrivere obbligatoriamente una scheda di adesione così come stabilito dal comunicato/bando della manifestazione. Tale scheda deve necessariamente indicare oltre a tutti i dati del partecipante, anche i riferimenti assicurativi dell'unità da diporto, il numero di tessera in corso di validità, la data del certificato medico e i recapiti per le comunicazioni.

Obblighi dei Soci e delle Associazioni per il regolare svolgimento delle gare/manifestazioni

Tutti i soci partecipanti devono essere in regola con le normative nazionali dello Statuto e con i regolamenti della ACSI; tutte le associazioni devono essere regolarmente affiliate e i partecipanti regolarmente tesserati. Durante le gare/manifestazioni i partecipanti e gli organizzatori debbono rispettare il decoro, le norme del saper vivere e rispettare le autorità di disciplina di gara e le disposizioni delle Autorità Marittime e dello Stato.

Autorizzazioni e permessi

È esclusiva responsabilità dell'organizzazione ottenere i permessi e le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'evento e assicurarsi che qualsiasi struttura anche temporanea sia in regola con le normative locali e nazionali e ottenere le necessarie autorizzazioni.

Le manifestazioni classificate "Veleggiate o altro" sono organizzate dall'ACSI anche con l'ausilio degli affiliati ACSI e, salvo specifiche convenzioni, non possono avvalersi di norme in uso ad altri Enti sportivi, FIV o Enti di Promozione Sportiva.

Provvedimenti

I partecipanti devono attenersi alla massima correttezza ed all'osservanza dei regolamenti e del codice di etica sportiva. È possibile comunque presentare una informale istanza di protesta all'organizzazione della Veleggiata, che sulla base delle decisioni della giuria assegnerà sanzioni insindacabili che andranno dalla penalizzazione di posizione alla esclusione dall'ordine di arrivo, fino all'interdizione da future manifestazioni.

Per gli stessi motivi eventuali contenziosi assicurativi tra i gareggianti/partecipanti non potranno fare riferimento alle regole di "veleggiata/regata" ma solo alle norme NIPAM. L'organizzazione è estranea a tali contenziosi.

Bando di veleggiata

Le partecipazioni agli eventi sono regolamentate da Bandi e Istruzioni che i partecipanti devono osservare e rispettare. Il bando di Veleggiata deve contenere norme relative alla copertura assicurativa delle unità impiegate e di chi è a bordo e alla relativa sicurezza (campo boe, etc.).

Gli equipaggi partecipanti hanno l'obbligo di essere in regola con il tesseramento ACSI per attività afferenti la ACSI ST vela con il certificato medico non agonistico o agonistico se è prevista tale attività, unitamente all'armatore anche se non facente parte dell'equipaggio.

L'unità nautica deve necessariamente aver attiva polizza RC per il valore previsto dalla legge. La partecipazione all'evento comporta da parte dell'armatore il possesso di una polizza assicurativa operativa e valida per la R.C. che deve essere necessariamente esibita.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Titolo I

DOVERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARI

Art. 1)

Tutte le attività e manifestazioni ACSI ST Vela sono regolamentate dalle seguenti norme di comportamento disciplinare che si ispirano ai regolamenti e Statuto ACSI

Art. 2)

Il presente regolamento disciplinare si occupa della correttezza dei comportamenti di tutti gli associati nell'ambito della partecipazione all'attività sportiva.

Sono sanzionati: qualsiasi ricorso alla violenza fisica o verbale; linguaggio inappropriato; gesti offensivi; qualsiasi comportamento, gesto o argomentazione che palesi discriminazione nei diritti, mancato rispetto delle regole tecniche.

Art. 3)

Ogni partecipante, in forma singola o collettiva (tesserato o affiliato) ha diritto di invocare, a tutela delle proprie ragioni il presente regolamento, che accetta di rispettare pena l'immediata esclusione dall'attività/manifestazione stessa senza nulla a pretendere e la sospensione da parte degli organi competenti della validità della tessera ACSI con i relativi diritti e vantaggi.

Art.4)

Le decisioni degli organi di giustizia sportiva devono essere rispettate e osservate e secondo le decisioni degli organi di giustizia

Il tesserato che svolge le sue attività sportive nell'ambito associativo riconosce e rispetta i regolamenti di disciplina e attività.

Il tesserato che partecipa a manifestazioni e attività di ACSI ST Vela si impegna a rispettarne i regolamenti ed i bandi di gara/manifestazione oltre che ad attenersi alle norme ed ai regolamenti in modo da garantire la propria e l'altrui incolumità

TITOLO II

REGOLAMENTO DISCIPLINARE (R.D.)

CAPO 1

art. 5) - DOVERI ED OBBLIGHI

Le società affiliate e i tesserati sono tenuti all'osservanza dei regolamenti sportivi e di giustizia, dei provvedimenti e delle decisioni emanate dagli organi della ACSI.

I tesserati e le società affiliate devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità, della morale e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura competitiva, agonistica e non, economica, sociale.

La società affiliata, il dirigente o il tesserato che commettono infrazioni alle norme o che contravvengono ai suddetti obblighi o che con giudizi o rilievi pubblici ledono la dignità, il decoro o il prestigio della ACSI a tutti i livelli e dei suoi organi incorrono nei provvedimenti previsti dai Regolamenti.

art. 6) - RESPONSABILITÀ DIRETTA

L'ignoranza o l'errata interpretazione dei Regolamenti e di tutte le norme emanate dagli organi competenti non possono essere invocate a nessun effetto.

Il tesserato risponde delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa.

Le società rispondono dell'operato di chi li rappresenta, rispondono altresì sempre a titolo di responsabilità oggettiva dell'operato e del comportamento dei propri sostenitori, rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico quando essi stessi siano organizzatori o ospitano eventi e manifestazioni sportive.

CAPO 2 - INFRAZIONI

art. 7) - INFRAZIONI DISCIPLINARI

L'entità e la specie delle infrazioni disciplinari e delle conseguenti sanzioni sportive da infliggere sono determinate dagli organi giudicanti nei limiti fissati dal presente Regolamento. In caso di eventuali episodi non contemplati dal seguente regolamento sarà insindacabile facoltà della proposta Commissione disciplinare valutare e decidere di conseguenza.

art. 8) - OFFESA ALLA DIGNITA', AL DECORO E AL PRESTIGIO DELLA ACSI, DEI COMPONENTI DELLA STESSA E DI CHI INVESTE CARICHE O DELEGHE NAZIONALI ACSI

Il tesserato e affiliato che pubblicamente con parole, scritti od azioni lede gravemente la dignità, il decoro e il prestigio ACSI, dei suoi componenti e di chi riveste cariche o deleghe nazionali ACSI e dei suoi dirigenti è punito con sanzione inibitoria alle attività ACSI ST Vela da tre mesi ad un anno.

art. 9) - FRODE SPORTIVA

Commette frode sportiva chiunque, con artefici o raggiri, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno nell'ambito di ogni attività.

La frode sportiva è punibile con sanzione inibitoria per il tesserato da tre mesi in poi alle attività ACSI ST Vela e per la società affiliata responsabile con l'esclusione dal campionato e/o attività in corso e da quelli successivi, con il minimo di uno ed un massimo di quattro mesi.

art. 10) - ILLECITO SPORTIVO

Commette illecito sportivo chiunque compie o consente che altri compiano con qualsiasi mezzo atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio in classifica.

L'illecito sportivo è punito con la sanzione inibitoria per il tesserato da sei mesi in poi alle attività ACSI ST Vela e per la società affiliata responsabile con l'esclusione dal Campionato in corso e da quelli successivi, con il minimo di uno ed il massimo di quattro mesi.

art. 11) - MANIFESTAZIONI NON AUTORIZZATE

E' vietato organizzare o partecipare a manifestazioni competitive ACSI non organizzate/autorizzate dalla ACSI ST Vela del rispettivo livello o dalla Federazione Italiana Vela. Ai trasgressori (società affiliate e tesserati) possono essere erogate sanzioni inibitorie o pecuniarie, anche cumulativamente.

art. 12) - RIFIUTO DI ASSOGGETTAMENTO A PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

La società affiliata ed il tesserato che non si assoggettano ai provvedimenti disciplinari comminati sono puniti, salvo i diversi effetti dell'inosservanza, con sanzione inibitoria da tre mesi ad un anno.

art. 13) - COMMUTAZIONE AUTOMATICA DELLE SANZIONI PECUNIARIE

La società affiliata ed il tesserato che non pagano una sanzione pecuniaria nel termine fissato dall'organo giudicante sono assoggettati automaticamente ad una delle sanzioni inibitorie:

- Sanzione pecuniaria fino ad €. 150,00 (centocinquanta/00) può essere commutata in una sanzione inibitoria di giorni 90 (novanta)
- Sanzione pecuniaria oltre ad €. 150,00 (centocinquanta/00), la sanzione inibitoria è aumentata di ulteriori 15 (quindici) giorni per ogni €. 50,00 (cinquanta) o frazione di esse.

Nel provvedimento disciplinare con il quale viene inflitta la sanzione pecuniaria l'organo giudicante deve:

- Fissare il termine improrogabile del pagamento.
- Determinare la sanzione inibitoria di eventuale commutazione.

art. 14) - INTEMPERANZA DEI SOSTENITORI

La società affiliata ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di manifestazioni di intemperanza da parte dei propri sostenitori è punita con la sanzione pecuniaria e, nei casi più gravi, con la sospensione delle attività fino ad un massimo di anni uno.

art. 15) - AGGRESSIONE AD UN COMPONENTE DEL COMITATO ORGANIZZATORE CON FUNZIONI DI UFFICIALE DI GARA

Chi aggredisce o tenta di aggredire un ufficiale di gara è punito con la sanzione inibitoria da sei mesi in poi.

CAPO 3 - SANZIONI

art.16) - TIPOLOGIA DELLE SANZIONI

Possono essere inflitte dagli organi competenti, secondo il presente Regolamento, le seguenti sanzioni:

- a) Ammonizione
- b) Ammonizione con diffida
- c) Sanzione pecuniaria
- d) Confisca parziale o totale dei premi
- e) Esclusione dalla gara
- f) Espulsione dalla manifestazione
- g) Inibizione del tesserato
- h) Inibizione a svolgere le funzioni di accompagnatore di squadra
- i) Non assegnazione o revoca di un titolo
- l) Perdita di uno o più incontri in un incontro di Campionato a Squadre
- m) Perdita dell'incontro di Campionato a Squadre
- n) Squalifica della squadra che partecipa
- o) Penalizzazione
- p) Esclusione dal campionato
- q) Sospensione a termine di qualsiasi attività velica
- r) Esclusione (a cura del Collegio dei Garanti)

art.16-a) - AMMONIZIONE

L'ammonizione consiste nel rimprovero rivolto a mezzo comunicato ufficiale con espresso invito ad astenersi per l'avvenire dal commettere altre infrazioni.

art.16-b) - AMMONIZIONE CON DIFFIDA

L'ammonizione con diffida consiste in una formale dichiarazione di grave biasimo con l'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni e con l'avvertimento che, in difetto, queste ultime saranno punite più severamente.

art.16-c) - SANZIONE PECUNIARIA

La sanzione pecuniaria consiste nell'obbligo di pagare una somma di denaro nei termini fissati e nella misura determinata dall'organo giudicante.

art.16-d) - CONFISCA DEI PREMI

La confisca dei premi in natura o rimborsi spese consiste nel non assegnare o revocare l'assegnazione dei detti premi conquistati in competizioni agonistiche. La confisca può essere parziale o totale.

art.16-e) - ESCLUSIONE DALLA GARA

L'esclusione dalla gara comporta la perdita della competizione in corso.

art.16-f) - ESPULSIONE DALLA MANIFESTAZIONE

L'espulsione dalla manifestazione comporta, oltre alla perdita della competizione in corso, l'eliminazione dalle altre gare del circuito o l'inibizione a partecipare alle altre gare dell'incontro a squadre.

art.16-g) - INIBIZIONE DEL TESSERATO

La squalifica consiste nella sospensione dell'attività agonistica e non agonistica individuale ed a squadre per un tempo determinato e comporta il divieto di iscriversi ai circuiti di vela e veleggiate ACSI per tutta la durata della sanzione.

art.16-h) - INIBIZIONE A SVOLGERE FUNZIONI DI ACCOMPAGNATORE

L'inibizione a svolgere le funzioni di accompagnatore comporta il divieto di esercitare le proprie mansioni nella manifestazione in corso. Detta sanzione può essere erogata per un periodo determinato.

art.16-i) - NON ASSEGNAZIONE O REVOCA DI UN TITOLO

La sanzione consiste nel non assegnare o revocare un titolo conquistato sul campo da parte di un partecipante o di una squadra.

art.16-l) - PENALIZZAZIONE

La penalizzazione consiste nella perdita di uno o più punti già conquistati nell'ambito di un Campionato.

art.16-m) - SOSPENSIONE A TERMINE DI QUALSIASI ATTIVITA' VELICA

La sospensione di qualsiasi attività comporta l'inibizione per la società affiliata ad organizzare qualsiasi manifestazione velica ed a partecipare a qualsiasi Campionato a squadre nel periodo di validità della sanzione.

art.16-o) - ESCLUSIONE

L'esclusione consiste nella cancellazione della società affiliata o del tesserato dall'ACSI. La società affiliata ed il tesserato possono essere esclusi dal Collegio Nazionale dei Garanti.

CAPO 4 - DETERMINAZIONI DELLE SANZIONI**art. 17) - CRITERI**

La Commissione disciplinare determina la specie, la misura e l'eventuale cumulo delle sanzioni tenendo conto della gravità dell'infrazione commessa, valutando ogni elemento in suo possesso e le conseguenze che l'infrazione ha provocato. Tiene altresì conto dei motivi che hanno portato al compimento dell'infrazione e della condotta precedente di chi ha compiuto la stessa. La qualifica di Dirigente, di Accompagnatore di squadra e di Ufficiale di Gara (o altra qualifica con stesse funzioni) è valutata come circostanza aggravante;

La stessa valutazione deve essere fatta nei confronti dei tesserati chiamati a svolgere funzioni di Ufficiali di gara (o altra qualifica con stesse funzioni).

Le sanzioni pecuniarie per il tesserato e per la società affiliata non possono essere determinate in misura inferiore ad €.50,00 (cinquanta/00) ed in misura superiore ad €.2.000,00 (duemila/00).

Le sanzioni inibitoria temporanee non possono essere determinate in misura inferiore a 7 (sette) giorni consecutivi ed in misura superiore a 5 (cinque) anni. Tali criteri di determinazione della misura delle sanzioni sono inderogabili.

Quando viene accertato che il risultato conseguito sul campo deriva da attività inesistente o dalla commissione di una frode o di un illecito sportivo, l'organo giudicante, oltre alle sanzioni previste per ogni singola infrazione disciplinare, può comminare sanzioni riferibili allo svolgimento dell'attività agonistica, quali:

1. Non attribuzione di punteggi utili alla società affiliata ed al tesserato per classifiche e graduatorie.
2. Non assegnazione o revoca di un titolo sportivo.
3. Confisca dei premi e dei contributi comunque previsti e connessi alla partecipazione a competizioni.

art. 18) - RECIDIVA

La società od il tesserato che dopo essere stati puniti per una qualsiasi violazione delle norme contenute nel Regolamento di Disciplina, ne commettono altra della medesima indole nella stessa stagione sportiva, subiranno un aggravamento della sanzione.

Ai fini della recidiva sono valutate anche le sanzioni comminate per gravi violazioni disciplinari commesse nel precedente biennio.

Spetta all'Organo di Giustizia Sportiva fissare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità della infrazione e dei precedenti disciplinari.

art. 19) - CIRCOSTANTI AGGRAVANTI

In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore dell'infrazione e la particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver commesso il fatto abusando della propria carica (dirigente, accompagnatore, ufficiale di gara, funzioni occasionali di ufficiale di gara);
- b) aver commesso l'infrazione durante l'esecuzione di una precedente sanzione disciplinare;

- c) aver approfittato di particolari situazioni extra sportive, aver danneggiato persone o cose;
- d) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni regolamentari di qualsiasi genere, ovvero recare danni all'organizzazione;
- e) aver agito per futili motivi;
- f) avere in giudizio anche solo tentato di inquinare le prove;
- g) avere effettuato dichiarazioni pubbliche, orali o scritte lesive alla figura degli organi giudicanti o di qualsiasi altro tesserato;
- h) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso.

art. 20) - CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Nel caso di concorso di una o più circostanze aggravanti l'organo giudicante può limitarsi ad applicare un aumento di sanzione oppure valutata la gravità o pericolosità del fatto può comminare una sanzione disciplinare che non potrà comunque essere superiore al doppio della sanzione massima prevista.

art. 21) - CIRCOSTANZE ATTENUANTI

La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) Aver agito in seguito a provocazione;
- b) Essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per attenuare le conseguenze della propria o altrui azione;
- c) L'aver desistito.

CAPO 5 - PROVVEDIMENTI

art. 22) - PROVVEDIMENTI A CARICO DEGLI AFFILIATI (ASD)

A carico delle asd affiliate possono essere adottati i seguenti provvedimenti:

- a) Ammonizione;
- b) Ammonizione con diffida;
- c) Sanzione pecuniaria;
- d) Confisca parziale o totale dei premi;
- e) Non assegnazione o revoca di un titolo;
- f) Perdita di uno o più incontri in un campionato a squadre;
- g) Perdita dell'incontro in un campionato a squadre;
- h) Penalizzazione;
- i) Esclusione dal Campionato a Squadre, per un periodo non superiore a cinque anni consecutivi;
- j) Sospensione a termine da qualsiasi attività, per un periodo non superiore ad un anno
- k) Esclusione (a cura del Collegio dei Garanti)

art. 23) - PROVVEDIMENTI A CARICO DEI TESSERATI

A carico dei tesserati possano essere adottati i seguenti provvedimenti:

- a) Ammonizione;
- b) Sanzione pecuniaria;
- c) Confisca parziale o totale dei premi;
- d) Esclusione dalla gara;
- e) Espulsione dalla manifestazione;
- f) Squalifica;
- g) Ritiro della tessera agonistica;
- h) Inibizione a svolgere funzioni di accompagnatore;
- i) Non assegnazione o revoca di un titolo;
- j) Inibizione perpetua a ricoprire cariche dirigenziali;
- k) Esclusione (a cura del Collegio dei Garanti)

art. 24) - PROVVEDIMENTI A CARICO DEI DIRIGENTI

A carico dei Dirigenti nazionali, periferici e dei dirigenti delle società possono essere adottati i seguenti provvedimenti per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni:

- a) Ammonizione;
- b) Sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato;
- c) Interdizione dalla carica di dirigente nazionale per un periodo non superiore ad un anno;

- d) Esclusione (a cura del Collegio dei Garanti)

art. 25) - PROVVEDIMENTI A CARICO DEGLI UFFICIALI DI GARA

A carico degli Ufficiali di gara (o di chi svolge tale funzione) possono essere adottati i seguenti provvedimenti per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni:

- a) Ammonizione;
- b) Sospensione temporanea dell'attività (massimo un anno);
- c) Inibizione a svolgere tali funzioni;
- d) Esclusione (a cura del Collegio dei Garanti)

art. 26) - CAUSE DI ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI

Sono cause di estinzioni delle infrazioni disciplinari:

- Prescrizione

TITOLO III

ORGANI DI DISCIPLINA DI 1° e 2° GRADO COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

art. 27) – ORGANI DI DISCIPLINA

Esse sono Commissioni Disciplinari di giustizia endo-associativa per le attività sportive della Vela organizzate dall'ACSI attraverso il proprio ST.

Le Commissioni Disciplinari hanno competenza sulle questioni sportive e/o di attività della ACSI ST Vela, in primo grado ed in grado di appello ed hanno funzione disciplinare - sanzionatoria con il compito, quando regolarmente e formalmente chiamate, di far osservare e rispettare i regolamenti e gli usi.

Tutti gli associati praticanti attività afferenti la ACSI ST Vela hanno facoltà di ricorrere alle Commissioni Disciplinari di primo e secondo grado quando ne ricorrano le condizioni

Tutti i termini previsti dal presente Regolamento di Disciplina sono perentori.

Le Commissioni Disciplinari agiscono in piena autonomia nel rispetto dello Statuto, dei Regolamenti ACSI tutti, del Regolamento Tecnico Nazionale.

art. 28) – GIUDICE SPORTIVO

È nominato dalla Giunta Nazionale su proposta del ST individuato per probità ed imparzialità che non può far parte della Commissione di 2° grado e viceversa.

art. 29) - FUNZIONAMENTO

Il Giudice Sportivo:

- a) attiva procedimenti d'ufficio in base alle risultanze ufficiali;
- b) il procedimento è istaurato quando dai verbali attinenti la disputa delle manifestazioni/gare emergono elementi di probabile responsabilità a carico di Dirigenti, Atleti, Tesserati o Società;
- c) su ricorso di una parte avente causa nel procedimento da istituire;
- d) comunica agli interessati, sentite le parti ed esperita l'istruttoria nei termini previsti dal presente regolamento, i rilievi, le sanzioni disciplinari, le sanzioni amministrative facendone memoria alla ACSI ST ACSI Vela, riguardo alle sanzioni irrorate.

Art. 30) – PROCEDIMENTI

Il procedimento è instaurato con ricorso. Ad esso possono ricorrere i/le soci/socie, sia persone fisiche che soci collettivi. Salvo diversa disposizione, deliberata dalla Giunta Nazionale, il Giudice Sportivo si intende domiciliato presso la Sede Nazionale ACSI e in tale Sede svolge il Suo mandato.

Il Ricorso, sottoscritto a pena di nullità dagli/dalle interessati/e, deve essere notificato a mezzo plico raccomandato a/r al Giudice Sportivo, agli eventuali contro interessati, all'eventuale comitato organizzatore o giudice di gara, entro 10 giorni dalla data dell'accadimento dei fatti e deve contenere il preciso svolgimento delle domande, delle motivazioni e delle questioni sulle quali si chiede la decisione e deve essere corredato della documentazione necessaria e di quanto stabilito nella norma finale del presente regolamento. E' fatta salva la facoltà del Giudice Sportivo di richiedere l'acquisizione di documentazione integrativa. Il Giudice Sportivo ha diritto di ottenere dagli organi e dalle strutture dell'ACSI a ogni livello, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché la visione e la copia degli atti e dei documenti, che

possano rivelarsi utili per la soluzione delle questioni a loro sottoposte, sotto il vincolo della riservatezza. Il Giudice Sportivo ha facoltà, se richiesto, di sentire le parti in causa.

I contro interessati possono presentare memorie difensive al Giudice Sportivo, sottoscritte, entro 10 giorni dalla notifica del ricorso con lettera raccomandata A.R. e tutta la documentazione necessaria alle proprie difese.

In virtù delle documentazioni allegate ed eventualmente sentite le parti, se chiesto, il Giudice Sportivo dichiara chiusa l'istruttoria allo stato degli atti e deposita la decisione entro 45 giorni, dandone avviso alle parti ed alla ACSI ST Vela.

Le parti possono richiedere diritto di illustrare verbalmente al Collegio, anche mediante un rappresentante, le proprie conclusioni.

La decisione può essere di archiviazione, di acquisizione di ulteriori notizie o documentazione assegnano un ulteriore termine di 30 giorni alle parti (le parti sono avvisate dell'eventuale decisione di procedere all'istruttoria), di improcedibilità per mancato rispetto dei termini perentori (irregolarità procedurali che rendano inammissibile il ricorso non possono essere sanate in successiva istanza.) o di decisione nel merito.

La decisione del Giudice Sportivo è sempre esecutiva ma non definitiva, avendo le parti facoltà di proporre appello al 2° grado. Il Ricorso in appello non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Il provvedimento non impugnato nel termine di 30 giorno dalla notificazione diviene definitivo.

Il provvedimento, redatto per iscritto deve contenere:

- a) il numero progressivo del ricorso risultante dal protocollo;
- b) l'indicazione delle parti;
- c) l'indicazione delle domande e dei quesiti relativi;
- d) la pronuncia, composta dal dispositivo e dalla relativa motivazione;
- e) la sottoscrizione del/della Presidente e del relatore, ove nominato.

Qualora dovessero emergere fatti rilevanti ai fini penali o che possano interessare la Procura Nazionale Antidoping, gli atti verranno trasmessi agli organi competenti ACSI per gli esiti conseguenti.

art. 31) – COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 2° GRADO

La Commissione Disciplinare di 2° Grado è composta da tre persone, nominate dalla Giunta Nazionale su proposta della ACSI ST individuate per probità ed imparzialità che non possono far parte della Commissione di 1° grado e viceversa.

La Commissione Disciplinare di 2° Grado decide, con esclusione di ogni altra giurisdizione, in sede di appello sulle decisioni della Commissione di Disciplina di 1° Grado depositando la decisione entro 45 giorni dalla presentazione del ricorso.

Il ricorso in appello, sottoscritto a pena di nullità dagli/dalle interessati/e, deve contenere il preciso svolgimento delle domande e delle questioni sulle quali si chiede la revisione del giudizio e deve essere corredato a pena di improcedibilità degli atti relativi e di quanto stabilito nella norma finale del presente regolamento.

Il termine per ricorrere alla Commissione Disciplinare di 2° grado è di 30 giorni dalla data in cui l'interessato/a abbia avuto piena conoscenza della decisione di 1° grado.

Il ricorso/appello è proposto mediante invio a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Commissione e deve essere notificato con gli stessi mezzi ai contro interessati e alle altre parti in causa.

Il/la contro interessato/a può presentare le proprie controdeduzioni corredate della relativa documentazione, entro i quindici giorni successivi alla ricezione del ricorso.

In sede di appello è preclusa a tutte le parti di addurre nuovi documenti e di svolgere attività istruttoria, salvo il caso in cui la Commissione decida, ai fini dell'accertamento della verità, di disporre d'ufficio attività istruttoria.

Le decisioni devono essere motivate e per iscritto devono contenere:

- a) il numero progressivo del ricorso risultante dal protocollo;
- b) l'indicazione delle parti;
- c) l'indicazione delle domande e dei quesiti relativi;
- d) la pronuncia, composta dal dispositivo e dalla relativa motivazione;
- e) la sottoscrizione del/della Presidente e del relatore, ove nominato.

Le decisioni della Commissione Disciplinare di 2°Grado vanno inviate agli/alle interessati/interessate e contro interessati ed alla ACSI ST Vela a mezzo lettera raccomandata A.R.

art. 32) - RINUNCIA

Le parti hanno la facoltà di rinunciare al ricorso di 1° e 2° grado prima che si sia in merito proceduto.

La rinuncia o il ritiro del ricorso non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per i procedimenti introdotti su iniziativa degli Organi operanti nell'ambito della ACSI ST Vela Nazionale.

art. 33) - REVOCAZIONE

Tutte le decisioni adottate dalle Commissioni Disciplinari, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere, in qualsiasi momento, impugnate, per revocazione, di fronte al Collegio Nazionale dei Garanti

- se sono effetto di dolo di una delle parti in danno all'altra;
- se si è giudicato su prove riconosciute false dopo l'emissione della sentenza;
- per cause di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel procedimento dei documenti influenti ai fini del decidere;
- se è stato omesso nell'esame un fatto decisivo che non si è potuto conoscere durante tutte le fasi procedurali oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi che avrebbero comportato una diversa pronuncia;
- se nel precedente procedimento è stato commesso un errore di fatto.

Ai procedimenti di revocazione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei provvedimenti di ultima istanza.

Il Collegio Nazionale dei Garanti, investito della revocazione, si pronuncia, pregiudizialmente sull'ammissibilità del ricorso per revocazione e, in caso di ammissibilità, trasmette, per competenza, tutti gli atti di cui è venuto in possesso alla Commissione di Disciplina di 1° grado per il riesame del caso.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA VELICA

Definizione Regolamenti di Disciplina

Per ciascuna attività approvata dal CN e afferente il Settore Tecnico è previsto il seguente Regolamento di disciplina velica

- *BARCHE A CHIGLIA*
- *DERIVE*
- *DIPORTO*
- *KITEBOARDING*
- *MULTISCAFI*
- *TAVOLE A VELA*
- *VELE D'EPOCA*

BARCHE A CHIGLIA

La barca a chiglia (in inglese keelboat) è una categoria di natante, solitamente a vela, dotata di una chiglia per la navigazione. In questo si differenzia dalle derive e dai multiscafi.

Negli antichi velieri, la chiglia era una trave longitudinale che attraversava lo scafo della barca da poppa a prua ed aveva lo scopo di aumentarne la stabilità al galleggiamento. Nelle moderne barche a vela, la chiglia in pratica un bulbo che con il suo peso concorre al raddrizzamento e la sua superficie deve essere tale da evitare scarroccio nelle andature strette.

Sono circa 30 le "classi barche a chiglia" (keelboats classes), riconosciute ufficialmente.

2,4 metri	Etchells	Platu 25
5,5 metri	Flying 15	RC44
6 metri	H-Boat	SB3
8 metri	IOD	Shark
12 metri	J/22	Soling
Access 2.3	J/24	Sonar
Access 303	J/80	Star (classe olimpica)
Access Liberty	Melges 24	Tempest
Dragon	Melges 32	Ultimate 20
Elliott 6m (classe olimpica)	Micro	Yngling

DERIVE

Nell'ambito velico, viene chiamato deriva (in inglese dinghy o anche centreboard per la federazione internazionale), un gruppo eterogeneo di imbarcazioni di piccole dimensioni, non cabinate. Queste imbarcazioni hanno in comune il fatto di avere una deriva mobile o rimovibile. Esistono poi le derive "olimpiche", che sono le barche a vela con cui vengono svolte le regate delle olimpiadi. Tra le principali derive olimpiche (che possono cambiare nelle diverse Olimpiadi), troviamo tra quelle maschili: l'Yngling, il Laser, il 'Finn, il '470 e il 49er; tra quelle femminili: Il Laser Radial e l'Europa.

Una delle peculiarità delle derive è il fatto di essere molto leggere; perciò, spesso l'equipaggio (che per questo tipo di imbarcazioni raramente supera i due elementi, ovvero prodire e timoniere) deve spostare il proprio peso (sopravvento o sottovento) in base alle andature ed alla forza del vento. Questo fa sì che le derive siano di fatto una buona scuola, se non un passaggio obbligato, per ogni buon velista; è infatti su queste barche che si impara a "sentire" le reazioni che lo scafo può avere e ad ostacolarle o assecondarle a seconda del caso.

DIPORTO

La navigazione da diporto è la navigazione in acque marittime e interne al solo scopo sportivo e ricreativo, senza fini commerciali, effettuata a bordo di imbarcazioni e natanti. È regolamentata da una serie di normative.

KITEBOARDING

Il kitesurfing (o kitesurf o kiteboarding o più comunemente "kite") è uno sport velico, nato come variante del surf; consiste nel farsi trainare da un aquilone (kite), che usa il vento e che viene manovrato attraverso una "barra di controllo" (barra), collegata al kite da sottili cavi detti "linee", lunghi tra i 22 e i 27 m.

Il kitesurf si pratica con una tavola ai piedi con la quale si "plana" sull'acqua.

In condizioni di vento debole si usano aquiloni di dimensioni più grandi di quelli usati con vento forte. Con le condizioni ideali è possibile praticare lo sport in maniera sicura, planando semplicemente (freeriding), compiendo svariate evoluzioni o tricks (freestyle). È possibile usare il kite sia sulle onde (waviestyle) che su acqua piatta (wakestyle) a seconda delle caratteristiche dello spot, cioè in gergo il luogo ventoso utilizzato.

Le diverse tipologie di stili richiedono corrispondenti tipi di tavola: per cavalcare grandi onde si utilizzano tavole simili a surf, con una punta (monodirezionali) per compiere acrobazie aeree si usano tavole bidirezionali che si prestano ad essere utilizzate con maggiore efficacia se l'acqua è per niente o poco mossa. Le condizioni di vento ideali per i principianti del kitesurf sono comprese tra i 12 e i 24 nodi (kts).

Il praticante esperto riuscirà, con l'opportuna attrezzatura, e la corretta valutazione del meteo e dello spot utilizzato per sfruttare venti compresi tra gli 8 ed oltre i 40 kts.

A differenza, per esempio, del windsurf, il kitesurf si può praticare con venti ritenuti "deboli" permettendo trick, velocità ed accelerazioni.

MULTISCAFI

Un multiscafo è una imbarcazione munita di più scafi.

I multiscafi presentano diversi vantaggi rispetto alle imbarcazioni a scafo singolo. Grazie alla maggiore distanza fra il baricentro e il bordo degli scafi, dispongono di una stabilità notevolmente maggiore, caratteristica che si rivela vantaggiosa soprattutto nei multiscafi a vela, che grazie alla maggiore stabilità fornita dagli scafi necessitano di una zavorra notevolmente minore rispetto ai monoscafi. Permette inoltre di realizzare scafi più stretti, che subiscono una resistenza fluidodinamica notevolmente minore.

Le principali tipologie di multiscafo sono:

- Proa, che ha scafi di due dimensioni e fogge diverse, con simmetria laterale;
- Catamarano, che ha due scafi, con simmetria longitudinale;
- Trimarano, che ha uno scafo principale al centro e due scafi stabilizzatori, di dimensioni più piccole, disposti simmetricamente ai lati dello scafo centrale e uniti tra loro da una struttura rigida a forma di tubi.

TAVOLE A VELA - (windsurf)

Il windsurf è un'attività sportiva nonché una specialità della vela che consiste nel muoversi sull'acqua su una tavola grazie principalmente all'azione propulsiva determinata del vento su di una vela, anche se in alcuni particolari casi l'azione propulsiva principale, contrariamente a quanto comunemente creduto, è generata dalle onde (cosiddetta wave riding) in maniera del tutto simile al surf da onda, con la vela di ridotte dimensioni destinata a fungere solo da elemento complementare alla spinta complessiva. La vela è montata su un albero fissato alla tavola mediante un giunto universale (talvolta realizzato con un giunto cardanico, più spesso tramite materiale flessibile) detto "piede d'albero" ed è sostenuta e controllata dal velista (o windsurfer, italianizzato in "windsurfista" o più semplicemente "surfista") con il solo ausilio di un particolare boma.

Con il termine windsurf (talvolta tradotto in italiano come tavola a vela), ci si riferisce anche all'attrezzatura usata per praticare questo sport.

VELE D'EPOCA

Barche classiche e della tradizione con vari tipi di armo. Le barche d'epoca, se costruite in materiali classici devono avere più di 25 anni, se in materiali sintetici devono essere costruite prima del 1969. Grande importanza a livello internazionale e nazionale hanno le barche tradizionali, soprattutto barche con vela al terzo e con vela Latina che, nei loro territori di sviluppo, rappresentano una grossa realtà raggruppando un numero consistente di praticanti, i quali partecipano a varie attività, tra le quali campionati divisi in categorie.

FORMAZIONE

Definizione della formazione

L'ACSI nelle attività della Vela organizzate attraverso la specifica ACSI ST Vela, riconosce quale obiettivo primario della formazione la trasmissione di principi e comportamenti atti a perseguire il mantenimento e, se necessario, la riconduzione delle attività, a esclusivo fenomeno sportivo; ACSI ST Vela inoltre, vuol offrire a tutti gli associati che si avvicinano a questi sport la possibilità di praticare attività qualificate, educative, di benessere e socializzanti, in un ambito anche di competizione leale e rispettosa delle capacità e delle possibilità dei praticanti.

A tale proposito l'attività formativa organizzata con il coinvolgimento della ACSI ST Vela deve fornire ai discenti, su tutto il territorio nazionale, oltre alle indispensabili conoscenze tecniche afferenti al proprio settore (attività, disciplinare, giudicante, etc.) anche quelle di base necessarie alla pratica ed alla diffusione dello *sportper tutti*.

Fermo restando le norme previste dal Regolamento Nazionale Formazione, le strutture di attività Vela Regionali e Territoriali dovranno dare attuazione agli indirizzi della politica di formazione nazionale.

I corsi possono essere organizzati dal ST nazionale, dai Comitati Territoriali e Regionali ACSI.

In particolare, i Settori di Attività Vela regionali e territoriali dovranno incentivare la partecipazione annuale ai corsi di formazione, compresi quelli arbitrali.

Per ciascuna attività approvata dal CN afferente la ACSI ST Vela, sono previsti percorsi formativi da svolgersi in conformità con quanto previsto dal Regolamento Nazionale Formazione ACSI.

Aderendo al Sistema Nazionale di Qualifiche (SNaQ) dei Tecnici Sportivi del CONI – a sua volta ispirato all'European Qualification Framework (EQF) dell'Unione Europea – ad ogni livello di Corso è assegnato un numero di crediti che rappresenta il grado di competenza acquisito.

N.B. Le figure di "Istruttore" formate possono operare esclusivamente in ambito sportivo - dilettantistico e NON sono a carattere professionale secondo quanto stabilito nell'art.21 del DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 2020, n. 160 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.304 del 07-12-2020 ed entrato in vigore il 22/12/2020.

Qualifiche

Sono previste le seguenti qualifiche:

- Istruttore di 1° Livello
- Istruttori di Vela - 2° Livello /Tecnico-Educatore
- Istruttori di Vela - 3°Livello

Albo istruttori (non professionali)

Presso l'ACSI Nazionale, viene istituito e mantenuto l'**Albo Nazionale degli istruttori e dei Tecnici ACSI** <https://albonazionale.acsi.it/>, suddiviso per livelli, elemento di riconoscimento e dell'aggiornamento della qualifica formativa.

Sia per l'attività di tirocinio che per quella di istruttore occorre essere iscritti all'Albo Nazionale ACSI, che inoltre darà diritto a:

- Un'assicurazione di responsabilità civile (controllare il sito ACSI per le clausole e i massimali aggiornati) a totale copertura dell'attività di Istruttore (a terra, in mare, in viaggio etc.), compreso l'affidamento e l'accompagnamento di minori in tutto il mondo oltre a viaggi con qualsiasi mezzo idoneo.
- Un'assicurazione infortuni (controllare il sito ACSI per le clausole e i massimali aggiornati).

L'inserimento e la conseguente permanenza nell'Albo Nazionale Istruttori ACSI riguarda le figure che hanno conseguito le qualifiche come sottoindicate, purché in regola:

- a) con il tesseramento ACSI Dirigente/Tecnico;
- b) con la visita medica sportiva;
- c) con quanto previsto dal presente regolamento;
- d) con i successivi corsi di aggiornamento;

- f) con il pagamento della quota economica. L'iscrizione avverrà inviando l'apposito modulo presente sul sito www.acsivela.it unitamente alla copia del bonifico bancario alle coordinate indicate.

La validità della polizza assicurativa decorre dalla data d'effettuazione del bonifico bancario fino al 31 dicembre dell'anno in cui viene stipulata.

Ai fini del rilascio dello specifico Attestato di qualifica e dell'iscrizione all'Albo Nazionale Formazione ACSI è necessario aver svolto la parte relativa alle UDB - Unità Didattiche di Base - organizzate dai Comitati Regionali e/o Territoriali.

Aree tematiche, programmi, ore minime di formazione

QUALIFICHE	ETA'	Requisiti	Totale ore formazione	Unità Didattica di Base	Unità Didattica Normativa Disciplina	Unità di Apprendimento della Disciplina	Tirocinio	verifica
Istruttore di 1° livello	Min. 18		106	12	4	50 (34 aula e 16 pratica)	40 ore (con Istr. 2° liv)	Scritto/orale/prova pratica
Istruttore di Vela - 2° livello / Tecnico-Educatore	Min. 20	2 anni attivi Istr. 1°liv	112		4	68 (58 aula e 10 pratica)	40 ore (con Istr. 2° liv, anziano di 3°, o liv sup.)	Scritto/orale/prova pratica
Istruttore di Vela - 3° livello	Min. 22	2 anni attivi nel prec. liv	94		4	50 (36 aula e 14 pratica)	40 ore (con Istr. 3° liv, anziano di 3, o liv sup)	Scritto/orale/prova pratica

CODICE ID CORSO: VEL 01

QUALIFICA: ISTRUTTORE DI PRIMO LIVELLO

MODULI E MATERIE OGGETTO DI INSEGNAMENTO PER QUESTA QUALIFICA

REQUISITI PER ACCEDERE AL CORSO

- Essere cittadini italiani o di altro Paese appartenente alla Comunità Europea.
- Avere compiuto 18 anni.
- Essere in possesso del diploma di scuola media inferiore.
- Essere Tesserati (con tesseramento ordinario) presso un Affiliato ACSI per l'anno in corso con idoneità medico sportiva non agonistica in regola.
- Autocertificazione che attesti, tramite curriculum vitae, che il candidato:
 - abbia buone conoscenze e capacità tecniche nella conduzione di imbarcazioni relative alla disciplina prescelta (Barche a chiglia, Derive, Diporto, Kiteboard, Multiscafi, Tavole a Vela, , Vele d'epoca).
 - abbia svolto attività sportiva e/o agonistica sulle imbarcazioni previste dalla disciplina prescelta, indicando i risultati sportivi conseguiti in manifestazioni di carattere Zonale e Nazionale;
 - sappia condurre un mezzo di assistenza a motore;
 - sappia nuotare e immergersi con disinvoltura anche con indumenti;
 - abbia predisposizione all'insegnamento

Accesso con esame orale di ammissione.

NOME DELLA MATERIA TRATTATA		ORE
UDB	UNITA DIDATTICHE DI BASE	12
A	Normativa della disciplina	4
B	Fisica, teoria e tecnica dell'unità a vela. Meteo nautica. Manutenzione. Le vele e i materiali. Organizzazione di un corso e Progettazione di un corso in	13

	ragione dell'unità.	
C	Il ruolo di istruttore di vela, sicurezza, logistica.	6
D	Accoglienza: Metodologia e didattica dell'insegnamento; Tecniche; Comunicazione	10
E	Responsabilità civili e penali dell'istruttore di vela. Norme, leggi e regolamenti della navigazione marittima e del diporto (cenni).	3
F	Terminologia marinaresca. Le comunicazioni in mare. Manutenzione. Le vele e i materiali. Tecniche di navigazione e suoi strumenti.	12
G	La psicologia, Le competizioni	6
	TOTALE	66

TIROCINO: 40 ore con un istruttore di almeno 2° livello.

VERIFICA: SI (scritto, orale e pratico)

In ragione della propria specializzazione, sono addetti all'insegnamento per il Circolo di appartenenza e comunque nell'ambito ACSI.

CODICE ID CORSO: VEL 02

QUALIFICA: ISTRUTTORE DI SECONDO LIVELLO / TECNICO-EDUCATORE

MODULI E MATERIE OGGETTO DI INSEGNAMENTO PER QUESTA QUALIFICA

REQUISITI PER ACCEDERE AL CORSO

- Essere cittadini italiani o di un altro Paese appartenente alla Comunità Europea.
- Non aver superato i 60 anni alla data dell'inizio del corso.
- Essere in possesso del brevetto BLS o BLS-D con eventuale retraining.
- Essere iscritto al Registro Istruttori ACSI di 1° Livello con regolarità da almeno due anni.
- Aver effettuato un minimo di 160 ore di attività d'insegnamento certificate.
- Essere in regola con gli aggiornamenti previsti per gli Istruttori di 1° Livello
- Essere tesserati ACSI (con idoneità medica sportiva non agonistica), ininterrottamente negli ultimi tre anni, presso una Società affiliata.

NOME DELLA MATERIA TRATTATA		ORE
A	Normativa della disciplina	4
B	Fisica, teoria e tecnica dell'unità a vela. Meteo nautica. Le vele e i materiali. Organizzazione di un corso e Progettazione di un corso in ragione dell'unità.	16
C	Il ruolo di istruttore di vela; sicurezza, logistica.	8
D	Accoglienza: Metodologia e didattica dell'insegnamento; Tecniche; Comunicazione	12
E	Responsabilità civili e penali dell'istruttore di vela. Norme, leggi e regolamenti della navigazione marittima e del diporto (cenni).	4
F	Terminologia marinaresca. Le comunicazioni in mare. Manutenzione. Tecniche di navigazione e suoi strumenti.	12
G	La psicologia, Le competizioni	6
I	Approfondimenti specifici e mirati sulle materie da A e G con navigazione da imbarcato	10
	TOTALE	72

TIROCINIO: 40 ore con un istruttore di almeno 2° livello con almeno tre anni di qualifica o 3° livello.

VERIFICA: SI (scritto, orale e pratico)

In ragione della propria specializzazione, sono addetti all'insegnamento per il Circolo di appartenenza e comunque nell'ambito ACSI.

CODICE ID CORSO: VEL 03

QUALIFICA: ISTRUTTORE DI TERZO LIVELLO

MODULI E MATERIE OGGETTO DI INSEGNAMENTO PER QUESTA QUALIFICA

NOME DELLA MATERIA TRATTATA		ORE
A	Normativa della disciplina	4
B	Fisica, teoria e tecniche dell'unità a vela. Meteo nautica. Le vele e i materiali. Organizzazione di un corso e Progettazione di un corso in ragione dell'unità.	14
C	Il ruolo di istruttore di vela sicurezza, logistica.	6
D	Accoglienza: Metodologia e didattica dell'insegnamento; Tecniche; Comunicazione	7
E	Responsabilità civili e penali dell'istruttore di vela. Norme, leggi e regolamenti della navigazione marittima e del diporto (cenni).	5
F	Terminologia marinaresca. Le comunicazioni in mare. Manutenzione Tecniche di navigazione e suoi strumenti	4
G	Approfondimenti specifici mirati e sulle materie da A a F da imbarcato con almeno 1 formatore e 2 istruttori di 3 livello	14
TOTALE		54

TIROCINIO: 40 ore con un istruttore di 3° livello con 3 anni di anzianità o con un formatore.

VERIFICA: SI (scritto, orale e pratico)

In ragione della propria specializzazione, sono addetti all'insegnamento per il Circolo di appartenenza e comunque nell'ambito ACSI.

Aggiornamento

Per le varie qualifiche è previsto con cadenza biennale uno specifico corso di aggiornamento.

Il mancato aggiornamento comporta la sospensione della qualifica.

L'ingiustificata assenza per 6 anni consecutivi ai Corsi di aggiornamento considerati obbligatori è motivo di cancellazione dall'Albo.

Formatori/Docenti – caratteristiche e competenze

Sono abilitati all'insegnamento nei corsi e negli aggiornamenti gli istruttori che siano in regola con l'iscrizione all'Albo ACSI in un livello superiore da almeno 2 anni consecutivi.

Per il 3° livello sono abilitati gli istruttori iscritti al 3° livello da almeno 5 anni consecutivi e che abbiano effettuato un minimo di 160 ore di attività d'insegnamento certificate.

Riconoscimento Formativo

Nel caso in cui il/la candidato/a alla qualifica sia diplomato/a ISEF o Istituto Nautico, laureato/a in Scienze Motorie (o titoli equipollenti) o Accademia Navale, diplomato/a presso una Scuola Secondaria di 2° grado ad indirizzo sportivo o una qualifica FSN/DSA (in convenzione) l'unità di apprendimento della disciplina viene modificato.

Titoli rilasciati da altri EPS

Coloro i quali abbiano conseguito presso un altro Eps il titolo di Istruttore o Allenatore di Vela, potranno essere inseriti per un certo periodo di tempo nell'Albo Nazionale ACSI, previa richiesta scritta e allegando la documentazione attestante il titolo rilasciato dall'autorità Nazionale competente (*comprensiva di traduzione in italiano ufficialmente certificata se straniero*), programma didattico previsto per il titolo conseguito, curriculum sportivo, presentazione del presidente della Società affiliata, attestato BLS/BLS-D in corso di validità, copia della patente nautica se si richiede un titolo per la specialità Yacht d'altura e Monotipi.

La documentazione in oggetto verrà esaminata dal ST Nazionale che stabilirà se autorizzare l'inserimento nell'Albo e in caso positivo per quanto tempo.

Il richiedente dovrà risultare in regola con il tesseramento ACSI compresa l'idoneità medico sportiva, e dovrà provvedere ad iscriversi all'Albo Istruttori in Attività per l'anno in corso entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto riconoscimento.

Titoli rilasciati da federazione italiana o straniera

Coloro i quali risultino iscritti all'albo Fiv o presso altra federazione straniera riconosciute da World Sailing con il titolo di Istruttore o Allenatore di Vela, saranno inseriti nell'Albo Nazionale ACSI previa richiesta scritta e allegando la documentazione attestante il titolo rilasciato dall'autorità Nazionale competente (*comprensiva di traduzione in italiano ufficialmente certificata se in lingua straniera*).

Il richiedente dovrà risultare in regola con il tesseramento ACSI, compresa l'idoneità medico sportiva, e dovrà provvedere ad iscriversi all'Albo Istruttori in Attività per l'anno in corso entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto riconoscimento.

Crediti sportivi per atleti di alto livello

Agli atleti delle classi olimpiche e abbiano ottenuto risultati sportivi di rilievo sono riconosciuti crediti sportivi che, al termine della carriera agonistica, consentiranno l'accesso diretto ai corsi Istruttori di 2° o 3° livello come di seguito specificato:

- Corso Istruttori 2° Livello: accesso diretto per i vincitori di un titolo italiano assoluto;
- Corso istruttori 3° Livello: accesso diretto per i partecipanti alle Olimpiadi, oppure per atleti vincitori di una medaglia (oro, argento, bronzo) ai Campionati del Mondo assoluti, Campionati Europei assoluti o Giochi del Mediterraneo in qualità di Atleta della Squadra Nazionale.

Ai suddetti atleti potranno essere anche riconosciuti dei Crediti Sportivi utili ad individuare un "Percorso Formativo Personalizzato" che sia in linea con quanto previsto nel Sistema Nazionale di Qualifica degli Operatori Sportivi (SNaQ) del CONI e con la presente Normativa.

NORMA TRANSITORIA

Il Presente Regolamento Tecnico Nazionale annulla e sostituisce i regolamenti in materia precedentemente in vigore.